

DR n. 459

Teramo, 29 luglio 2022

## IL RETTORE

- VISTO l'art. 13 della Legge n. 341 del 1990, che dispone che *“ciascuna università provvede ad istituire con regolamento il tutorato”*;
- VISTO l'art. 1 della legge 11 luglio 2003 n. 170 ai sensi del quale, con i predetti Regolamenti, le Università possono prevedere *“l'assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica, delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, delle scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero”*;
- VISTO l'art. 1 della Legge n. 232 del 2016, che prevede che *“le università organizzano specifiche attività di tutorato riservate a studenti iscritti al primo o al secondo anno di un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico che abbiano riscontrato ostacoli formativi iniziali”*;
- VISTO l'art. 1 dell'Allegato 2 al DM n. 989 del 25 ottobre 2019, recante *“Linee Generali di indirizzo della programmazione delle università 2019-2021”*;
- VISTO l'art. 17 comma 3 lett. c) dello Statuto emanato con DR n. 361 del 31.10.2012 e s.m.i.;
- PRESO ATTO altresì del parere favorevole espresso dalla Consulta dei Presidenti dei Corsi di Studio nella riunione del 13 giugno 2022;
- PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Consiglio degli Studenti in data 27 giugno 2022;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 29 giugno 2022, con la quale è stato approvato il Regolamento di Ateneo per la disciplina dello *status* di studente lavoratore;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2022, con la quale è stato approvato il Regolamento di Ateneo per la disciplina dello *status* di studente lavoratore;

## DECRETA

E' emanato il **“Regolamento di Ateneo per le attività di tutorato svolte dagli studenti senior”** secondo il testo di seguito allegato che costituisce parte integrante del presente Decreto.

Il presente Decreto è pubblicato all'albo online di Ateneo e sul sito web dell'Università di Teramo [www.unite.it](http://www.unite.it) – Sezione Statuto e Regolamenti ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo online.

## REGOLAMENTO di ATENEO per le ATTIVITÀ di TUTORATO SVOLTE dagli STUDENTI SENIOR

### Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. L'Università degli Studi di Teramo in conformità con quanto disposto dall'articolo 1 lettera b) della Legge n. 170 dell'11 luglio 2003, nonché dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 198 del 23 ottobre 2003, nel quadro delle iniziative per il sostegno degli studenti universitari, al fine di assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti, incentiva le attività di tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, mediante assegni di tutorato a favore di studenti capaci e meritevoli.

### Art. 2 - Finalità del tutorato

1. Il Tutorato persegue le seguenti finalità:

- orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi rendendoli partecipi del proprio percorso formativo;
- rimuovere eventuali ostacoli per una proficua frequenza dei corsi e un'attiva partecipazione a tutte le attività formative;
- fornire supporto ad attività didattica allo scopo di ridurre gli abbandoni e abbassare il numero degli studenti fuori corso tenendo conto delle necessità, attitudini ed esigenze personali di ciascuno studente;
- fornire attività didattiche integrative propedeutiche e di recupero;
- colmare le lacune degli immatricolati, garantendo il raggiungimento dei requisiti di accesso.

### Art. 3 - Servizi di tutorato

1. In particolare, il tutor può svolgere le seguenti attività:

- a. accoglienza dello studente appena iscritto per agevolare l'inserimento nella realtà universitaria e svilupparne la capacità di orientamento e organizzazione del proprio tempo;
- b. azioni didattico-integrative con interventi paralleli e complementari agli insegnamenti curriculari attraverso esercitazioni, seminari e laboratori anche finalizzati al recupero di carenze formative o di ritardi nel percorso di studi.

2. Il tutor deve:

- a. svolgere le attività assegnategli con diligenza e puntualità e secondo le modalità e le tempistiche definite nel contratto nonché curare con regolarità gli adempimenti amministrativi legati al servizio;
- b. rispettare gli obblighi di riservatezza;
- c. rispettare le norme in materia di sicurezza e igiene nelle strutture universitarie in cui opera.

### Art. 4 - Beneficiari degli assegni

1. L'attività di tutorato viene svolta da studenti capaci e meritevoli iscritti:

- al IV e al V anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico,

- ai corsi di laurea magistrale,
- alle Scuole di Specializzazione,
- ai corsi di dottorato di ricerca dell'Ateneo.

Le azioni di tutoraggio si fondano su un'attenta analisi e definizione dei personali interessi e attitudini degli studenti.

2. Le attività di tutorato sono svolte dagli studenti nelle forme e secondo le modalità e i limiti previsti dalla normativa nazionale in materia di tutorato e dal presente Regolamento.
3. Le strutture presso cui si svolgono le attività di Tutorato sono tenute a monitorare le attività promosse e a predisporre una relazione quantitativa e qualitativa, a consuntivo, che dia evidenza delle attività svolte e dei risultati ottenuti.
4. Le relazioni devono essere trasmesse all'Ufficio competente dell'Ateneo.

#### **Art. 5 - Selezione e affidamento di incarico**

1. Le attività tutoriali sono affidate agli studenti indicati al precedente art. 4 mediante selezioni pubbliche.
2. Le selezioni vengono indette di norma all'inizio di ciascun anno accademico, sulla base di uno schema tipo predisposto dall'Ufficio competente dell'Ateneo, in maniera tale da assicurare uniformità di applicazione delle regole e parità di trattamento dei candidati.
3. L'avviso di selezione viene pubblicato nel sito [www.unite.it](http://www.unite.it) alla pagina dedicata al tutorato.
4. La selezione è per titoli e/o colloquio e deve mirare alla individuazione, secondo regole di trasparenza, imparzialità e speditezza di procedure, di studenti capaci e meritevoli e con attitudine alle attività da svolgere. In particolare, per quanto riguarda gli studenti dei corsi di laurea magistrale, la selezione valuterà il merito in considerazione dei CFU acquisiti e del voto e della motivazione del candidato allo svolgimento del servizio. Relativamente agli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca verrà data priorità, a parità di merito, ai dottorandi senza borsa.
5. La selezione è effettuata da una commissione formata da almeno tre componenti, scelti tra il personale docente e amministrativo dell'Ateneo in relazione alle competenze richieste. La commissione può essere integrata da altri componenti in relazione alla specificità delle attività bandite. Al termine della selezione la commissione formula una graduatoria di merito che rimane valida per un anno a partire dalla data di pubblicazione. Alle graduatorie possono attingere tutte le strutture riconosciute idonee per l'avvio di incarichi di tutorato specialistico.
6. Delle operazioni di selezione va redatto, a cura della commissione, apposito verbale.
7. Le graduatorie sono pubblicate nel sito [www.unite.it](http://www.unite.it) alla medesima pagina web dell'avviso di selezione.
8. È cura delle strutture che hanno promosso la selezione procedere alla stipula dei contratti. Copia dei contratti stipulati deve essere trasmessa all'Ufficio competente dell'Ateneo.
9. Ogni contratto di tutorato deve prevedere un responsabile referente, il quale è altresì responsabile della realizzazione dell'attività svolta dal tutor.
10. Il tutor deve essere in possesso dello *status* di studente dell'Università degli Studi di Teramo al momento della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso; in caso di perdita dello *status* di studente a seguito di conseguimento del titolo finale, di rinuncia agli

studi o di trasferimento presso altro Ateneo, il rapporto contrattuale si considera cessato alla data di conseguimento del titolo finale o di perfezionamento della rinuncia o del trasferimento. Il contratto è stipulato sulla base degli elementi indicati nell'avviso di selezione pubblica e, una volta firmato, può essere modificato in uno dei suoi elementi essenziali (durata, compenso, ore di prestazione) solo in casi eccezionali e per ragioni sopravvenute, debitamente motivate. Il tutor non può essere dipendente dell'Università. Per comprovate esigenze relative a progetti di tutorato di particolare complessità o di attività tutoriali di natura didattico-integrativa in ambiti disciplinari specialistici è consentita la stipula e la contemporanea titolarità di più di un contratto con uno stesso soggetto, previa adeguata motivazione e salvaguardando l'esigenza del regolare svolgimento degli studi da parte dell'interessato.

11. All'atto della sottoscrizione del contratto, sono messi a disposizione dell'interessato:

- o il registro presenze;
- o la scheda di rilevazione dell'attività svolta da compilarsi a cura del tutor a conclusione del servizio. Apposita sezione permette al responsabile referente di inserire la propria valutazione finale, anche in forma telematica.

12. Per assicurare una piena ed efficace fruizione delle attività di tutorato da parte degli studenti le strutture referenti per il Tutorato assicurano tramite le proprie pagine web un'adeguata diffusione delle informazioni sui servizi e sulle attività erogati dai tutor specialistici.

13. Ciascun contratto non può prevedere meno di 30 ore di attività e più di 90 ore.

14. L'attività tutoriale di ogni singolo tutor non può superare le 90 ore per anno accademico. Le attività tutoriali e didattico-integrative affidate agli studenti iscritti a un corso di dottorato di ricerca con le modalità di cui al presente regolamento, devono intendersi svolte al di fuori delle ore di attività tutoriali e didattico-integrative previste per i dottorandi quale parte integrante del loro progetto formativo secondo quanto previsto dall'art. 22 comma 5 del Regolamento per l'accreditamento, l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Teramo e dalla normativa ministeriale.

15. Il compenso è corrisposto in un'unica soluzione al termine della prestazione ed entro 60 giorni dalla presentazione del foglio presenze alla struttura che ha stipulato il contratto. Il compenso è soggetto al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi della normativa vigente in materia ed è compatibile con la fruizione delle borse regionali per il diritto allo studio di cui decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012 (borse regionali per il diritto allo studio).

16. Per i tutor assegnatari di incarico sono previsti momenti collegiali di formazione generale e specialistica in riferimento al ruolo, alle mansioni e alle attività da svolgere.

17. Possono essere organizzati eventi volti alla promozione del servizio e al riconoscimento delle attività svolte anche con consegna di attestati di partecipazione.

**F. to Il Rettore**  
**Prof. Dino Mastrocola**